

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013
– ANNO 2025 –**

ENTI PUBBLICI (1)

Il sottoscritto FINELLI Dott. Pasquale, nato a Benevento il 05/05/1962 con riferimento all'incarico di SEGRETARIO GENERALE REGGENTE rivestito presso IL COMUNE DI RECOARO TERME, e conferito con DECRETO DEL PREFETTO DI VENEZIA, prot. n. 108618 del 11/12/2024, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 39 dell'8.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo n. 39 dell'8.04.2013,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITA'** (2) disciplinate dal Decreto legislativo n. 39/2013,

[X] di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- articolo 3, comma 1, lett. b) e c), del Decreto legislativo n. 39/2013 (3);
- articolo 4, comma 1, lett. b) e c), del Decreto legislativo n. 39/2013 (4);

(1) Articolo 1 Decreto legislativo n. 39/2013

2. Ai fini del presente decreto si intende:

b) per "*enti pubblici*": "gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".

(2) Articolo 20 Decreto legislativo n. 39/2013

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

(3) Articolo 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: b) gli incarichi di *amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale*; c) gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale".

(4) Articolo 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico, ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di *amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale*; c) gli *incarichi dirigenziali esterni*, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

- articolo 7, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 39/2013 (5);
- articolo 7, comma 2, lett. c), del Decreto legislativo. n. 39/2013 (6);

Con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITA'** (7) disciplinate dal Decreto legislativo n. 39/2013:

[X] di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo n. 39/2013 (8);
- articolo 11, commi 1, 2 e 3, del Decreto legislativo n. 39/2013 (9);

(5) Articolo 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale

1. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma, non possono essere conferiti: c) gli incarichi di *amministratore di ente pubblico di livello regionale*".

(6) Articolo 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

2. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: c) gli *incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale*".

(7) Articolo 20 Decreto legislativo n. 39/2013

2. "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto."

(8) Articolo 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli *incarichi di amministratore negli enti pubblici* e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

(9) Articolo 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli *incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale*, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli *incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale* sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli *incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale* sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di

- articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 39/2013 (10).

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, del Decreto legislativo n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La sottoscritta si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Recoaro Terme, 17/01/2025

Dott. Pasquale Finelli
(documento firmato digitalmente)

una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

(10) Articolo 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

Avvertenza: verranno oscurati i dati relativi a data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e firma autografa. Parimenti non sarà pubblicato alcun documento di riconoscimento.